

ALLEGATO

9.9a REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI CHIMICA, FISICA E BIOLOGIA

Art. 1

La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidate al senso di responsabilità degli utenti. All'inizio dell'anno scolastico viene designato dal Dirigente un docente responsabile, che sovrintende alle attività dell'assistente tecnico, i cui compiti riguardano il funzionamento dei laboratori, la manutenzione ed acquisizione dei materiali, l'aggiornamento del registro inventario.

Art. 2

Gli studenti non sono autorizzati ad accedere al laboratorio se non accompagnati dal loro docente, o dal responsabile, o dall'assistente tecnico e comunque non al di fuori degli orari previsti. I docenti, che necessitano dell'aula per predisporre eventuali esperienze, possono farlo invece in qualunque momento. Il docente che vuole utilizzare il laboratorio è tenuto a prenotare l'utilizzo dello stesso indicando il tipo di esperienza da svolgere.

Art.3

Al termine di ogni esperienza, il materiale utilizzato va riposto dall'assistente tecnico negli armadi nello stesso ordine nel quale è stato trovato. Nessuno è autorizzato a prelevare materiale e portarlo fuori dal laboratorio senza informarne il responsabile o l'assistente tecnico.

Gli strumenti tecnici non devono restare a lungo sotto tensione: pertanto la corrente deve essere tolta all'aula al termine di ogni lezione. E' fatto divieto agli studenti di servirsi di qualsiasi strumento, materiale o di sostanze presenti in laboratorio senza l'autorizzazione del docente presente.

Al termine delle lezioni ogni studente deve lasciare ogni cosa al suo posto.

Art. 4

Ogni guasto o manomissione degli strumenti va immediatamente segnalato al responsabile o all'aiutante tecnico. In caso di furti o danni non accidentali, verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto.